

	Contratto per la fornitura di strumentazione per il laboratorio di Reggio-Emilia. Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute, ambiente, Biodiversità e Clima” Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche- Lotto n.1 CIG 9327706A7D CUP I83C22000640005	Imposta di bollo assolta dal fornitore
		pagina 1 di 18

Articolo 1 - Oggetto del Contratto	4
Articolo 2- Norme regolatrici e disciplina applicabile	4
Articolo 3 - Luogo e termini di consegna	5
Articolo 4- Modalità e termini di esecuzione	5
Articolo 5 - Interpretazione del contratto	6
Articolo 6 - Condizioni per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali	6
Articolo 7 - Condizioni particolari per gli appalti finanziati in tutto o in parte dal PNC	7
Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del fornitore	7
Articolo 9 - Penali	8
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	9
Articolo 11 -Verifiche sull'esecuzione e verifica di conformità	9
Articolo 12 - Garanzia definitiva	10
Articolo 13 Anticipazioni del corrispettivo contrattuale	11
Articolo 14 - Corrispettivi e oneri, imposta sul valore aggiunto	11
Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	12
Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti	12
Articolo 17 – Trasparenza	13
Articolo 18 – Riservatezza	14
Articolo 19- Risoluzione	14
Articolo 20 – Recesso	15
Articolo 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	15
Articolo 22 - Subappalto e sub-contratti	16
Articolo 23- Divieto di cessione del contratto	16
Articolo 24 - Brevetti industriali e diritti d'autore	16
Articolo 25 - Responsabile della Fornitura	16
Articolo 26 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione	16

	<p style="text-align: center;"> Contratto per la fornitura di strumentazione per il laboratorio di Reggio-Emilia. Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute, ambiente, Biodiversità e Clima” Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche- Lotto n.1 CIG 9327706A7D CUP I83C22000640005 </p>	<p>Imposta di bollo assolta dal fornitore</p>
		<p>pagina 2 di 18</p>

Articolo 27- Foro competente	17
Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento	17
Articolo 29 - Codice di comportamento	18
Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali	18
Articolo 31 - Clausola finale	18

	Contratto per la fornitura di strumentazione per il laboratorio di Reggio-Emilia. Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute, ambiente, Biodiversità e Clima” Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche- Lotto n.1 CIG 9327706A7D CUP I83C22000640005	Imposta di bollo assolta dal fornitore
		pagina 3 di 18


Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica da valere ad ogni effetto di legge, tra l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po , 5 Partita IVA 04290860370 (di seguito identificata semplicemente come Arpae o Agenzia), nella persona di Stefano Forti nella sua qualità di Responsabile del Laboratorio Multisito di Arpae che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di Arpae, ai sensi del Regolamento per la disciplina degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia,

E

Horiba Italia Srl, sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico n. 209 iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma, P. IVA e Codice Fiscale 09041440158, ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona di Daniele Ribelli legale rappresentante della società medesima, giusta poteri allo stesso conferiti come risulta da visura camerale agli atti (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

- a) che Arpae, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento della fornitura suddivisa in lotti di strumentazione per il laboratorio di Reggio-Emilia, mediante procedura aperta con indicazione di un Bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 2/8/2022 effettuata sul portale SATER di Intercent ER;
- b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario, in virtù di determina n.739 del 27/9/2022 della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Arpae, per quanto attiene al lotto 1 previa verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di legge nei confronti dell'aggiudicatario, l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) che il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto e previste e dettagliate nel Bando di Gara e nel Disciplinare di gara, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- d) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti negli atti di gara e nell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario e richiamati nel presente atto;
- e) che il Fornitore accetta, con la sottoscrizione del presente atto, la circostanza che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, manifesta di aver effettuato tutte le proprie valutazioni tecniche ed economiche per formulare l'offerta presentata in sede di gara;
- f) che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha manifestato di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono quindi accettate incondizionatamente quali indicate e descritte in tutti gli atti di gara soprarichiamati;

	Contratto per la fornitura di strumentazione per il laboratorio di Reggio-Emilia. Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute, ambiente, Biodiversità e Clima” Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche- Lotto n.1 CIG 9327706A7D CUP I83C22000640005	Imposta di bollo assolta dal fornitore
		pagina 4 di 18

- g) che Arpae ha redatto per la presente procedura il Documento informativo per la sicurezza e il DUVRI, allegato al presente contratto, secondo la normativa vigente (D.Lgs. 81/08), valutando essere presenti rischi da interferenza;
- h) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto del Contratto


Il presente contratto ha per oggetto la fornitura oggetto del :

Lotto 1	Fornitura di 1 microscopio ottico confocale con spettrometro Raman
Strumento di programmazione	PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) - PROGETTO "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA' E CLIMA"
Progetto	RAFFORZAMENTO COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DI SNPS-SNPA A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE
CUP	I83C22000640005
Area di azione	Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche
Tipologia di intervento	Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche
CIG	9327706A7D

Per il dettaglio della fornitura e dei servizi correlati si rinvia agli atti di gara.

Articolo 2- Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:
- A. dalle clausole del presente atto e dalle condizioni richiamate, in particolare, nel capitolato tecnico, nell'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario per tutti gli aspetti migliorativi ivi compresi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi da ritenersi integralmente richiamati;
 - B. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

	<p align="center">Contratto per la fornitura di strumentazione per il laboratorio di Reggio-Emilia. Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute, ambiente, Biodiversità e Clima” Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche- Lotto n.1 CIG 9327706A7D CUP I83C22000640005</p>	<p>Imposta di bollo assolta dal fornitore</p>
		<p>pagina 5 di 18</p>


- C. dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- D. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio discrezionale di Arpae, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 - Luogo e termini di consegna

1. Il fornitore dovrà consegnare ed installare la strumentazione presso il laboratorio Multisito sede di Reggio Emilia - Via Amendola 2 – 42100 Reggio Emilia entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Per tutte le forniture è previsto un collaudo tecnico e tutte le operazioni di verifica saranno svolte entro 15 giorni lavorativi dall’installazione della strumentazione con le modalità e nei termini stabiliti nel capitolato tecnico.

Articolo 4- Modalità e termini di esecuzione

1. Per l’esecuzione della Fornitura, il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità e i termini stabiliti nel capitolato, o nell’offerta tecnica, qualora migliorativa.
2. La consegna si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione, asporto degli imballaggi e smaltimento dei materiali di risulta.
3. Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpae, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore previo eventuale accertamento dell’ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.
4. Il Fornitore dovrà garantire l’osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione della merce durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e il Fornitore dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.


	<p align="center">Contratto per la fornitura di strumentazione per il laboratorio di Reggio-Emilia. Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute, ambiente, Biodiversità e Clima” Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche- Lotto n.1 CIG 9327706A7D CUP I83C22000640005</p>	<p>Imposta di bollo assolta dal fornitore</p>
		<p>pagina 6 di 18</p>

Articolo 5 - Interpretazione del contratto

1. In caso di norme del capitolato tecnico tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 6 - Condizioni per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi e funzionali alla prestazione contrattuale, anche se non espressamente previsti nei documenti di gara, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpae, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Arpae da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei luoghi indicati da Arpae nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Arpae e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Arpae di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Arpae.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

	Contratto per la fornitura di strumentazione per il laboratorio di Reggio-Emilia. Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute, ambiente, Biodiversità e Clima” Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche- Lotto n.1 CIG 9327706A7D CUP I83C22000640005	Imposta di bollo assolta dal fornitore
		pagina 7 di 18


Articolo 7 - Condizioni particolari per gli appalti finanziati in tutto o in parte dal PNC

1. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Si rammenta inoltre che in caso di mancata presentazione della relazione è prevista l'interdizione dalla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento finanziate con risorse correlate al PNRR e al PNC.
2. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la **certificazione di cui all'art.17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
3. Il concorrente si impegna altresì, in caso di aggiudicazione del contratto, qualora fosse necessario procedere a nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale del contratto medesimo, in misura pari ad almeno 3 nuove unità, come previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021, ad assicurare:
 - una quota pari almeno al 30% per cento di occupazione giovanile
 - una quota pari almeno al 30% per cento di occupazione femminile.
4. A tal fine il fornitore dovrà produrre apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere.
5. Come precisato dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità del 7.12.2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", all'art. 5, "in ordine alla platea dei lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve far riferimento al numero complessivo di **nuove assunzioni** da impiegare lungo l'arco temporale del contratto".
6. Tali relazioni e dichiarazioni preferibilmente dovranno essere prodotte contestualmente all'emissione della fattura e trasmesse tramite pec all'indirizzo dirgen@cert.arpa.emr.it, e comunque entro e non oltre il termine di mesi 6 dalla conclusione del contratto.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al presente paragrafo comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 9.

Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del fornitore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:

- eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
- prestare le forniture e i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati da Arpae, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;

	<p align="center">Contratto per la fornitura di strumentazione per il laboratorio di Reggio-Emilia. Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute, ambiente, Biodiversità e Clima” Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche- Lotto n.1 CIG 9327706A7D CUP I83C22000640005</p>	<p>Imposta di bollo assolta dal fornitore</p>
		<p>pagina 8 di 18</p>

- eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa;
- manlevare e tenere indenne Arpae dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad Arpae di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche in caso di impossibilità di utilizzo del bene noleggiato per cause imputabili al Fornitore, senza oneri aggiuntivi per Arpae.


Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto.

Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel capitolato tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.

Il Fornitore, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste negli atti di gara.

Articolo 9 - Penali

1. Con riferimento alle penali da applicare nei confronti del Fornitore si rinvia a quanto disposto in merito nel capitolato tecnico.
2. Sono altresì previste ulteriori penali, nella misura massima del 20% dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 47 comma 6 del d.l. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021:
 - in caso di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, è dovuta una penale pari all’0,6 ‰, del valore del contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 6 mesi dalla data di stipula del contratto;
 - in caso di mancata produzione della certificazione relativa all’assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, è dovuta una penale pari all’0,6 ‰, del valore del contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 6 mesi dalla data di stipula del contratto;
 - in caso di mancato rispetto della quota del 30% di nuove assunzioni di giovani e donne, (se dichiarato in fase di esecuzione) è dovuta una penale calcolata tra il 5% e il 10% del valore del contratto rapportata alla gravità dell’inadempimento .
3. L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute da Arpae.
4. L’applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall’inadempimento, anche parziale delle obbligazioni assunte dallo stesso Fornitore.

	<p align="center">Contratto per la fornitura di strumentazione per il laboratorio di Reggio-Emilia. Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute, ambiente, Biodiversità e Clima” Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche- Lotto n.1 CIG 9327706A7D CUP I83C22000640005</p>	<p>Imposta di bollo assolta dal fornitore</p>
		<p>pagina 9 di 18</p>

5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso Arpae ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono anticipati dal Direttore dell'Esecuzione al fornitore con specifica comunicazione inviata via pec. Il Fornitore deve esporre le proprie deduzioni al massimo entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi e qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, sono applicate al Fornitore le penali previste nel capitolato tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, con comunicazione inviata via pec.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione di risolvere il presente contratto nelle ipotesi previste dalla legge e dal codice civile.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.


Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Ai sensi dell'art.30 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 Arpae opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata al termine del contratto e dopo approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 11 -Verifiche sull'esecuzione e verifica di conformità

Le prestazioni oggetto del Contratto dovranno essere eseguite dal Fornitore con le modalità e i termini stabiliti nel capitolato tecnico, ovvero nei termini dell'offerta se migliorativi.

	Contratto per la fornitura di strumentazione per il laboratorio di Reggio-Emilia. Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute, ambiente, Biodiversità e Clima” Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche- Lotto n.1 CIG 9327706A7D CUP I83C22000640005	Imposta di bollo assolta dal fornitore
		pagina 10 di 18

Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs.50/16, il fornitore si obbliga a consentire ad Arpae, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia al fornitore, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto .

Arpae effettuerà controlli diretti sia in campo durante gli interventi da parte del fornitore sia verifiche di seconda parte programmate, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, presso le sedi del fornitore stesso o nei luoghi di prestazione del servizio.

In caso di verifica ispettiva di seconda parte, Arpae rilascerà un rapporto di verifica ispettiva e il fornitore sarà tenuto, entro trenta giorni, a definire in forma scritta le azioni correttive che intende attuare per la risoluzione di eventuali non conformità od osservazioni rilevate.

Entro 60 giorni dalla conclusione del periodo di garanzia, forma oggetto della verifica di conformità, di cui all'art. 102 del D.Lgs.50/16, l'accertamento che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché della normativa vigente applicabile.

Si dovrà verificare che le forniture e i servizi eseguiti siano stati conformi con le caratteristiche tecniche e di funzionalità stabilite nel capitolato tecnico e dichiarate in sede di Offerta Tecnica.

Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, oltre a ricomprendere gli accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte con oneri a carico del Fornitore, il quale a propria cura e spese mette a disposizione di Arpae i mezzi necessari ad eseguirle.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di verifica di conformità al termine del contratto, quando risulti che il Fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità è trasmesso al Fornitore per accettazione, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma, il Fornitore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune esclusivamente riferite alle operazioni di verifica di conformità.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità si procede allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 12 - Garanzia definitiva


A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in forma di polizza fideiussoria n. 2361935 rilasciata da Coface Assicurazioni in favore di Arpae di importo pari ad Euro 7.349,80 corrispondente al 5% del valore del contratto.

Si sono applicati alla garanzia definitiva i casi di riduzione di cui all'art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia è vincolata per tutta la durata del contratto.

La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche in riferimento alle certificazioni e/o documentazione richiesta per lo specifico appalto.

In particolare, la garanzia è prestata per tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Arpae, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

	<p align="center">Contratto per la fornitura di strumentazione per il laboratorio di Reggio-Emilia. Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute, ambiente, Biodiversità e Clima” Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche- Lotto n.1 CIG 9327706A7D CUP I83C22000640005</p>	<p>Imposta di bollo assolta dal fornitore</p>
		<p>pagina 11 di 18</p>

La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di Arpae verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La garanzia può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%.

In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da Arpae.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di Arpae.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 13 Anticipazioni del corrispettivo contrattuale

L'Appaltatore ha facoltà di richiedere un'anticipazione secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del Codice e dall'art. 207 della L. 77/2020, sino al 30% del prezzo di aggiudicazione. La Stazione Appaltante erogherà all'Appaltatore l'anticipazione entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, previa presentazione, da parte del fornitore, di corrispondente fattura. L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei servizi non procede, per ritardi ad esso imputabili secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla Stazione Appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. L'anticipazione erogata dalla Stazione Appaltante viene compensata sui pagamenti relativi alle successive fatture .

Articolo 14 - Corrispettivi e oneri, imposta sul valore aggiunto


Il corrispettivo complessivo presunto per l'esecuzione della fornitura è pari al seguente importo IVA esclusa Euro 146.995,10 oneri per la sicurezza per il rischio da interferenza Euro 0,00, come risulta dal dettaglio dell'offerta economica allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli oneri aziendali per la sicurezza, dichiarati dal fornitore in sede di offerta economica sono pari ad Euro 1.470,00.

Il corrispettivo si riferisce a forniture e servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non può vantare alcun diritto nei confronti di Arpae, fatto salvo quanto previsto al successivo art.23.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

	Contratto per la fornitura di strumentazione per il laboratorio di Reggio-Emilia. Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute, ambiente, Biodiversità e Clima” Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche- Lotto n.1 CIG 9327706A7D CUP I83C22000640005	Imposta di bollo assolta dal fornitore
		pagina 12 di 18

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

Non è prevista la revisione dei prezzi non trattandosi di contratto di durata.

Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore ha comunicato, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti

Ad avvenuto positivo collaudo tecnico funzionale della strumentazione, ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art.14, il fornitore emette fattura riportante i prezzi unitari e complessivi offerti.

Sul totale di ogni fattura dovrà essere applicata la ritenuta corrispondente alla quota dell'anticipazione eventualmente corrisposta all'appaltatore in sede di avvio del contratto, come previsto dall'art.35 comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 207 della L.77/2020.


Le modalità per l'invio ad Arpae delle fatture sono pubblicate sul sito dell'agenzia www.arpae.it nella sezione Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione.

Le fatture dovranno:

- essere intestate ad Arpae- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA
C.F./P.I.: 04290860370 .

Le fatture devono riportare:

- numero e data fattura
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto del servizio
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- codice identificativo di gara (CIG 9327706A7D)
- CUP I83C22000640005
- intervento finanziato dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari. Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”. Tipologia di intervento “Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche”
- qualsiasi altra informazione necessaria.

	<p align="center">Contratto per la fornitura di strumentazione per il laboratorio di Reggio-Emilia. Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute, ambiente, Biodiversità e Clima” Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche- Lotto n.1 CIG 9327706A7D CUP I83C22000640005</p>	<p>Imposta di bollo assolta dal fornitore</p>
		<p>pagina 13 di 18</p>

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it

Si applicano ad Arpae le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture sul sistema di interscambio.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, Arpae procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Articolo 17 – Trasparenza


Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Servizio;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Servizio lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

	Contratto per la fornitura di strumentazione per il laboratorio di Reggio-Emilia. Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute, ambiente, Biodiversità e Clima” Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche- Lotto n.1 CIG 9327706A7D CUP I83C22000640005	Imposta di bollo assolta dal fornitore
		pagina 14 di 18

Articolo 18 – Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.


Articolo 19- Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con pec, il contratto nei seguenti casi:

- qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 9;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- violazione delle norme in materia di subappalto e subcontratti e cessione del contratto;
- mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva" ;
- mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- nel caso di mancato rispetto del Patto d'integrità sottoscritto in fase di gara;
- in caso di violazione degli obblighi previsti in materia di protezione dei dati personali.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di escutere la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

	Contratto per la fornitura di strumentazione per il laboratorio di Reggio-Emilia. Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute, ambiente, Biodiversità e Clima” Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche- Lotto n.1 CIG 9327706A7D CUP I83C22000640005	Imposta di bollo assolta dal fornitore
		pagina 15 di 18

Articolo 20 – Recesso

L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata.

L’Agenzia ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l’esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.


Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Arpae.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.

Articolo 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Arpae e/o di terzi, in virtù del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di Arpae e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne Arpae, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad Arpae, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività connesse allo svolgimento dell’appalto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per Arpae e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il servizio si risolve di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

	<p align="center"> Contratto per la fornitura di strumentazione per il laboratorio di Reggio-Emilia. Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute, ambiente, Biodiversità e Clima” Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche- Lotto n.1 CIG 9327706A7D CUP I83C22000640005 </p>	Imposta di bollo assolta dal fornitore
		pagina 16 di 18

Articolo 22 - Subappalto e sub-contratti

Il Fornitore in sede di offerta, ha dichiarato che non intende avvalersi del subappalto. Non costituiscono subappalto i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura di gara. Il fornitore comunica ad Arpae, durante l'esecuzione del contratto e prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Articolo 23- Divieto di cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Per la cessione del credito si applica quanto disposto al comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 24 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti delle Arpae un' azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Arpae medesima. Arpae si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad Arpae la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Arpae, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.


Articolo 25 - Responsabile della Fornitura

È designato quale Responsabile delle prestazioni Angelo Brachetti reperibile al numero +39.345.0565805 e-mail angelo.brachetti@horiba.com con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti di Arpae.

Articolo 26 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione

È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il dott. Stefano Forti .

È designato quale Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e la relativa linea guida di attuazione n.3 approvata con deliberazione ANAC n.1096 del 26/10/2016 il dott. Marco Ballabeni reperibile al n. 331 4011573 e mail mballabeni@arpae.it

	<p align="center">Contratto per la fornitura di strumentazione per il laboratorio di Reggio-Emilia. Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute, ambiente, Biodiversità e Clima” Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche- Lotto n.1 CIG 9327706A7D CUP I83C22000640005</p>	<p>Imposta di bollo assolta dal fornitore</p>
		<p>pagina 17 di 18</p>

Articolo 27- Foro competente

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente servizio nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa su richiesta dell'Amministrazione; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nel disciplinare di gara.


La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte negli atti di gara e sopra richiamate.

Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione alla procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto il fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate negli atti di gara.

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.

	Contratto per la fornitura di strumentazione per il laboratorio di Reggio-Emilia. Intervento compreso nel PNC Progetto “Salute, ambiente, Biodiversità e Clima” Potenziamento attività di monitoraggio e analisi microplastiche- Lotto n.1 CIG 9327706A7D CUP I83C22000640005	Imposta di bollo assolta dal fornitore
		pagina 18 di 18

Articolo 29 - Codice di comportamento

Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna”, approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali www.arpae.it).

In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese afferenti il contratto, redatto in un'unica copia con modalità elettronica sul sistema telematico SATER, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura, quanto se stabilite od accresciute posteriormente. Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad IVA, il presente atto è soggetto a registrazione, in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'imposta di bollo, a carico del fornitore, per complessivi Euro 128,00 viene assolta in modo virtuale vista l'autorizzazione rilasciata al fornitore dall'Agenzia delle entrate di Roma uff.terr.7 del DIR.PRO.LE II del 10/02/2021 prot. 06/2021.

Articolo 31 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Atto e con gli atti di gara in esso richiamati, si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Allegati:

1. DUVRI

Arpae - Stefano Forti

Il Fornitore Horiba Italia Srl a socio unico- Daniele Ribelli

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente